
**PROCEDURA DI GARA RISTRETTA IN AMBITO COMUNITARIO - CIG 7652839A84 - FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI
SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E UNBUNDLING DELL’AUTORITÀ DI
REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

SECONDA FASE AD INVITI DELLA PROCEDURA DI GARA RISTRETTA CIG 7652839A84

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

PREMESSE

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, per brevità, denominata “**Autorità**” o “**Amministrazione**”), con la determinazione (*provvedimento a contrarre*) del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse del 10 ottobre 2018, n. 249/DAGR/2018, ha disposto di procedere all'indizione di una procedura di gara ristretta in ambito comunitario, CIG 7652839A84, per l'affidamento di un servizio di supporto tecnico specialistico alla propria Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*, come indicato - in termini generali - al successivo art. 1.

La complessiva procedura di affidamento viene espletata - nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito, per brevità, denominato “**Codice**”) - nella forma della procedura di gara ristretta, in ambito comunitario, di cui all'art. 61 del Codice, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

Il medesimo Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità, con proprio provvedimento del 25 luglio 2019, n. 114/DAGR/2019, ha disposto l'avvio della seconda fase ad inviti della procedura di gara ristretta CIG 7652839A84 al fine di pervenire alla conclusione della mediante la sua formale aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

Le modalità di partecipazione alla procedura di gara sono nel dettaglio rappresentate nell'apposito Disciplinare di gara seconda fase ad inviti, e modelli allegati, quale parte integrante e sostanziale della procedura di gara.

Il presente Capitolato amministrativo ha lo scopo di delineare la futura regolamentazione del rapporto contrattuale tra l'Autorità e l'operatore economico aggiudicatario in via efficace della gara (di seguito, per brevità, denominato “**Appaltatore**”) e si intende, ad ogni fine, integrato dalle specifiche norme e disposizioni contenute nel Capitolato tecnico e/o altre specifiche norme e modalità eventualmente derivanti dall'offerta (qualitativa ed economica) presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

Le modalità di svolgimento del servizio oggetto dell'appalto sono dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico a cui si rimanda completamente per la definizione degli obiettivi relativi al servizio in oggetto, in quantità, qualità e livelli di servizio richiesti, in quanto documento sostanziale sia della procedura di gara che dello stipulando contratto di appalto (integrato con quanto offerto in sede di gara).

La descrizione delle caratteristiche e delle funzionalità del servizio in oggetto, in ogni suo elemento materiale e immateriale, contenuta nel Capitolato tecnico, rappresenta un minimo inderogabile delle prestazioni contrattuali e non costituisce in alcun modo un limite delle stesse prestazioni, essendo l'Appaltatore tenuto ad eseguire ogni servizio richiesto, anche se non indicato e descritto esplicitamente, comunque necessario per assicurare il migliore risultato del servizio richiesto anche in funzione del pieno raggiungimento degli obiettivi dell'Autorità.

Di comune accordo, ovvero per intervenute disposizioni legislative, le parti potranno in ogni momento apportare alla disciplina del servizio tutti i perfezionamenti ritenuti necessari per garantire un più efficace funzionamento del servizio stesso.

I seguenti documenti costituiranno parte integrante e sostanziale del futuro contratto: Capitolato amministrativo, Capitolato tecnico, Offerta componente qualitativa e componente economica come presentate dall'Appaltatore in sede di gara.

L'esecuzione del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo contratto e nei documenti di riferimento ivi citati, dalle norme, per quanto applicabili al contratto, previste:

- a) dal Codice;
- b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- c) dalle disposizioni della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- d) dalle regole di cui al Manuale per il Direttore dell'esecuzione del contratto per l'esecuzione di appalti di servizi dei contratti stipulati dall'Autorità;
- e) dai C.C.N.L. di categoria e/o dalle altre norme specifiche integrative;
- f) dalle norme del Codice Civile;

- g) dalle varie disposizioni riportate in provvedimenti legislativi e regolamentari vigenti in materia di contratti pubblici di appalti di servizio e da normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni precedentemente richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto, per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1371 del Codice Civile.

In caso di discordanza tra i diversi atti facenti parte della documentazione che disciplina l'appalto in oggetto, vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite dall'Autorità secondo criteri di ragionevolezza e di diligenza esecutiva.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale, inoltre, a dichiarazione di perfetta conoscenza delle condizioni e delle modalità di esecuzione del servizio così come dichiarato in sede di partecipazione alla gara d'appalto e di incondizionata accettazione di tutte le condizioni previste nella documentazione di gara.

ART. 1 - OGGETTO, FORMA E IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO.

Costituisce oggetto generale dell'appalto - come indicato all'art. 3 del Capitolato tecnico al quale si rimanda integralmente per ogni più ampia specificazione - l'esecuzione di un servizio di supporto tecnico specialistico alla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità per l'attuazione del programma di introduzione di modalità di riconoscimento di costo basate sulla spesa totale ("*approccio Totex*"), con i principali gestori di reti elettriche italiani, secondo il piano di implementazione definito in via di massima nel documento di consultazione dell'Autorità n. 683/2017/R/eel (Parte IV).

In adempimento a quanto disposto dall'articolo 32, comma 14, del Codice, il contratto - a pena di nullità - verrà stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica (firma digitale), secondo lo schema generale di cui al presente Capitolato amministrativo, appositamente integrato con l'offerta qualitativa ed economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

Il contratto sarà stipulato parte "a canone" (attività di cui al par. 3.2 del Capitolato tecnico), parte "a corpo" (attività di cui al par. 3.3 del Capitolato tecnico) e parte "a misura" (attività di cui al par. 3.4 del Capitolato tecnico) e la sua effettiva entità complessiva risulterà a consuntivo sulla base dei servizi richiesti dall'Autorità ed effettivamente resi dall'Appaltatore.

Il totale massimo presunto (c.d. "*budget amministrativo*") calcolato ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 4, del Codice) del valore del contratto pubblico è stimabile in complessivi 1.250.000,00 euro (oltre I.V.A.) per tutta la durata complessiva dell'appalto di cui al successivo art. 2.

Tale importo non è assolutamente vincolante per l'Autorità e la sua effettiva entità risulterà a consuntivo in funzione della reale tipologia di servizi attivati dall'Amministrazione, senza che l'Appaltatore possa, in ragione di ciò, pretendere indennizzi di sorta, ivi compreso il mancato utile o per spese sostenute per l'organizzazione del servizio da prestarsi, nel caso in cui le prestazioni effettivamente richieste fossero inferiori a quelle presunte.

Ai fini della metodologia di calcolo utilizzata per la stima presuntiva del valore del contratto pubblico si rimanda all'art. 3, par. 3.3, del Disciplinare di gara fase di qualificazione.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO.

La durata massima del contratto è stabilita in 36 (trentasei) mesi dalla data di effettivo avvio del servizio stesso, come risultante dall'apposito verbale di inizio delle attività redatto tra le parti.

Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del Codice, l'Autorità si riserva - di norma entro l'ultimo trimestre del periodo contrattuale - la facoltà di richiedere la prosecuzione del servizio per ulteriori 12 (dodici) mesi. In tal caso nel nuovo contratto (denominato Contratto di prosecuzione) che si andrà a stipulare, si terrà conto delle condizioni tecniche ed economiche contenute in quello in scadenza, nonché delle eventuali migliori condizioni che l'Autorità intenderà richiedere in sede di negoziazione.

È altresì facoltà dell'Autorità procedere - nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente - ad una eventuale proroga nel limite massimo di 12 (dodici) mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal senso l'Autorità, se del caso, invierà una apposita comunicazione almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto di prosecuzione.

L'Appaltatore è tenuto, sin d'ora, a garantire l'esecuzione delle prestazioni prorogate agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.

ART. 3 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ogni modifica o variante che - nel corso di validità del contratto - si dovesse rendere necessaria per dare compiuta attuazione all'oggetto del contratto dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito, per brevità, denominato "RUP") e pertanto è fatto divieto all'Appaltatore qualunque prestazione aggiuntiva non preventivamente autorizzata e comunicata per iscritto.

Ogni modifica o variante alle prestazioni oggetto del contratto - che si dovessero rendere necessarie anche a seguito di precise disposizioni legislative, e/o regolamentari, che dovessero coinvolgere l'Autorità, nonché in relazione a proprie e motivate esigenze organizzative - si intende disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 106 del Codice per quanto applicabile all'appalto in oggetto.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione delle prestazioni, l'Appaltatore sarà obbligato ad eseguirle alle medesime condizioni, prezzi e patti previsti nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto (*c.d. quinto d'obbligo*), senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

In tal caso verrà data, con congruo preavviso a cura dell'Autorità, comunicazione scritta all'Appaltatore che sarà tenuto ad eseguire quanto richiesto nei tempi e nei modi e per il periodo indicato nella comunicazione.

Si ribadisce che qualsiasi prestazione aggiuntiva dovrà essere eseguita solo in seguito ad autorizzazione da parte dell'Autorità, che avverrà tramite appositi atti aggiuntivi scritti.

Nessuna prestazione aggiuntiva, non previamente autorizzata dall'Autorità, potrà essere addebitata alla stessa in sede di fatturazione.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, avente carattere di non prevedibilità al momento della stipulazione del contratto, l'Autorità può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, secondo termini e modalità di cui all'art. 107 del Codice.

L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Autorità.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. In tal caso l'Autorità si riserva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti sia dalle conseguenze della sospensione che dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Autorità e conseguenti a quelli derivanti da un nuovo ed eventuale rapporto contrattuale con altri operatori economici.

ART. 4 - RAPPORTI CONTRATTUALI

Le indicazioni tecniche, nonché le comunicazioni di carattere amministrativo, inerenti l'espletamento delle attività contrattualmente previste, saranno impartite dall'Autorità per il tramite del proprio "*Direttore dell'esecuzione del contratto*" (DEC) che sarà nominativamente indicato nello stipulando contratto.

Detto soggetto avrà, tra l'altro, il compito di predisporre - in accordo con l'Appaltatore - il verbale di inizio delle attività, procedere all'attivazione dei servizi richiesti, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Autorità, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini dell'Autorità e predisporre i relativi verbali finalizzati al pagamento delle prestazioni oggetto del servizio.

L'Appaltatore dovrà - ferme le barriere al conflitto di interesse nei termini indicati al par. 4.2 del Capitolato tecnico e dichiarati in sede di gara nonché quanto previsto come obbligatorio e minimale al par. 4.1 del medesimo Capitolato - garantire l'operatività costante di un team di lavoro nei termini offerti in sede di gara (offerta tecnica) che sarà coordinato da un Capo progetto con esperienza specifica nell'"*approccio Totex*" come identificato alla lettera A del paragrafo 4.1 del Capitolato tecnico.

Prima della stipula del contratto, l'Appaltatore dovrà inviare all'Autorità - successivamente alla comunicazione che verrà inviata - i nominativi, ed i relativi *curricula*, degli effettivi soggetti costituenti il team di lavoro, in conformità a quanto dal medesimo dichiarato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Qualora l'Appaltatore, durante lo svolgimento del servizio dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più delle risorse indicate, dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione, nella persona del DEC

dell'Autorità, indicando i nominativi e fornendo i *curricula* delle persone che intende proporre in sostituzione di quelli riportati nel verbale di inizio delle attività.

I nuovi componenti dovranno, in ogni caso, possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli delle persone sostituite da dimostrare mediante la presentazione di specifica documentazione. Il mancato rispetto di tale disposizione potrà costituire motivo di risoluzione del contratto, di applicazione delle penali di cui al presente Capitolato amministrativo, incameramento della garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva e delle ulteriori eventuali azioni in danno.

L'Amministrazione potrà, inoltre, richiedere la sostituzione di una o più risorse qualora durante l'esecuzione del contratto, la prestazione professionale dovesse risultare inadeguata rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati e l'Appaltatore si impegna alla sostituzione richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato amministrativo, possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli previsti in sede di gara mediante la presentazione di specifica documentazione.

L'esecuzione del servizio non comporta, in alcun modo, a favore del personale impiegato a qualunque titolo dall'Appaltatore, alcun diritto o pretesa a qualificarsi come personale appartenente al ruolo dell'Amministrazione.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

All'Appaltatore è fatto obbligo di riferire tempestivamente alla Prefettura, informando contestualmente il Direttore ed il Vice Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità, di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e/o ogni altro soggetto, anche subappaltatori, che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza, con la finalità di condizionarne il regolare e corretto svolgimento della procedura di gara o la regolare e corretta esecuzione del contratto, ovvero comunque per qualunque altra finalità non lecita.

L'Appaltatore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata dell'appalto, ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, ovvero propri lavoratori impiegati con qualunque forma di contratti di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste da specifiche disposizioni legislative in materia. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del citato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'Appaltatore è altresì tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

L'Autorità procederà, periodicamente, alla verifica dell'ottemperanza dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti paragrafi. Qualora il medesimo Appaltatore non risulti in regola con gli obblighi in materia previdenziale ed assistenziale, l'Autorità potrà sospendere il pagamento delle fatture, assegnando all'interessato un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

L'eventuale mancato tempestivo adempimento all'obbligo della regolarizzazione si intende causa di risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c.

In tale caso l'Autorità si riserva la facoltà di dichiarare l'intenzione di avvalersi della clausola che precede, senza che ciò comporti la possibilità per l'Appaltatore di vantare diritti o pretese di sorta ad eccezione di quanto effettivamente dovuto per le prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzione stessa, dedotte le spese sostenute dall'Autorità per sopperire alle inadempienze verificatesi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'Amministrazione stessa.

L'Appaltatore è altresì obbligato a:

- rispettare le specifiche disposizioni sulle barriere al conflitto di interesse di cui all'art. 4, par. 4.2, del Capitolato tecnico. **La violazione del disposto** sulle barriere al conflitto di interesse comporterà la risoluzione immediata del contratto da parte dell'Autorità, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti;
- attenersi all'osservanza di tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni di leggi e decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, alle previdenze varie, ed a ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di erogazione del servizio per la tutela dei lavoratori;
- rispondere del fatto dei propri dipendenti realizzato nell'esecuzione delle proprie mansioni, a norma dell'art. 2049

del codice civile;

- osservare le norme del C.C.N.L di categoria;
- assumere a completo carico la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell'Autorità e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto. In considerazione del completo esonero dell'Autorità e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse proposto da terzi nei riguardi dell'Autorità e dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e manlevando totalmente l'Autorità ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsiasi responsabilità sia di carattere sostanziale sia di carattere procedurale in riferimento allo svolgimento e all'esito dei predetti giudizi;
- assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare - anche nei confronti dei propri eventuali subappaltatori - la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione del contratto;
- presentare le garanzie di cui al successivo art. 7;
- non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

ART. 6 - PAGAMENTI

La fatturazione delle prestazioni rese, ivi compreso gli eventuali rimborsi spese di viaggio secondo termini e modalità riportate alla fine dell'art. 3 del Disciplinare di gara seconda fase ad inviti, avverrà su base trimestrale secondo quanto stabilito all'art. 5, par. 5.3, del Capitolato tecnico. Per la fatturazione della fase iniziale di messa a punto si applicherà quanto previsto nel paragrafo 5.1 del medesimo Capitolato tecnico.

Per il calcolo dei corrispettivi contrattuali si applicheranno i prezzi offerti dall'Appaltatore in sede di gara, che sono stati stabiliti tenendo conto dell'utile dell'Appaltatore, di ogni spesa e prestazione, generale e particolare, principale e accessoria, inerente alle prestazioni considerate e valgono per l'esecuzione dell'appalto nelle condizioni di qualsiasi grado di difficoltà, con l'obbligo di attenersi alle prescrizioni imposte da tutti i documenti contrattuali.

Non è prevista nessuna forma di revisione dei prezzi contrattualmente stabiliti ed offerti in sede di gara.

Condizioni generali inerenti i pagamenti.

- a) Ciascuna fattura dovrà contenere il codice di riferimento al contratto e obbligatoriamente, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente codice CIG 7652839A84. In conformità a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 si precisa che il Codice Univoco Ufficio IPA dell'Autorità, da utilizzarsi, se applicabile, ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: UFTRN4.

L'Autorità è soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment), pertanto le fatture dovranno riportare l'annotazione "*scissione dei pagamenti - art. 17 ter DPR 633/1972*".

- b) Ogni fattura dovrà essere intestata all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, corso di Porta Vittoria n. 27, 20122 Milano.

L'Appaltatore riceverà il pagamento dei servizi prestati entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi, decorrente dalla data di ricezione della PEC, contenente la fattura elettronica, da parte dell'Autorità, previo benestare positivo del DEC dell'Autorità.

Il pagamento della fattura sarà disposto mediante accreditamento per conto del creditore, sul conto corrente bancario indicato dall'Appaltatore e intestato allo stesso. Eventuali variazioni, anche se pubblicate nei modi di legge, devono essere notificate all'Amministrazione.

- c) Ogni pagamento sarà effettuato, mediante bonifico bancario, subordinatamente all'esito positivo delle relative verifiche amministrative del caso. La fattura non sarà mandata in pagamento, e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni contrattualmente stabilite o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite nonché le coordinate bancarie complete. Il termine per il

pagamento è inoltre interrotto allorché l'Autorità comunichi la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e ricomincia a decorrere dal momento in cui la stessa riceve il documento rettificato o la nota di credito.

Al presente contratto si intendono applicabili tutte le specifiche disposizioni a tutela dei lavoratori e regolarità contributiva di cui all'art. 30, commi n. 5, 5-bis e 6, del Codice. In particolare:

- (i) l'importo corrisposto per ciascuna fattura emessa dall'Appaltatore e/o subappaltatore sarà pari al 99,50% dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà accantonato dall'Autorità e liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione dell'ultima verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;
- (ii) in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Autorità procederà a trattenere, dall'importo dovuto all'Appaltatore e/o subappaltatori, l'importo corrispondente all'inadempienza ed a versarlo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, anche attingendo alle somme preventivamente accantonate di cui in precedenza;
- (iii) in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, il RUP procederà per iscritto ad invitare il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro quindici giorni successivi alla richiesta. Qualora entro il termine assegnato la richiesta non sia stata, formalmente e motivatamente, contestata dal destinatario, l'Autorità provvederà al pagamento diretto ai lavoratori delle retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore e/o subappaltatori.

Per le inadempienze di cui sopra l'Autorità si riserva di richiedere il rimborso degli eventuali maggiori danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'art. 103 del Codice, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione, da parte dell'Appaltatore, di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità del servizio reso e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/10 e s.m.i., l'Appaltatore deve indicare il conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale verranno effettuati i pagamenti da parte dell'Autorità. In tal senso è fatto obbligo all'Appaltatore, al momento della restituzione del contratto debitamente dallo stesso sottoscritto, di inviare un'apposita comunicazione mediante la quale provvede all'indicazione del conto corrente bancario dedicato e dei nominativi delle proprie persone autorizzate ad operare sul medesimo conto.

In caso di mancato rispetto dell'Appaltatore degli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, l'Amministrazione procederà all'immediata risoluzione del contratto.

In caso di mancato pagamento nel termine previsto (30 giorni), per causa imputabile all'Autorità, saranno dovuti all'Appaltatore gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. nella percentuale stabilita con decreto ministeriale per il periodo di riferimento.

Tutti i pagamenti saranno disposti previo riscontro e verifica della regolarità del servizio prestato a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Autorità.

L'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento, procederà alla verifica prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i., secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto n. 40 del 18 gennaio 2008.

L'Autorità si riserva la facoltà di richiedere, a campione, l'esibizione dei cedolini paga del personale impiegato nel servizio. I dati contenuti nei cedolini paga saranno utilizzati esclusivamente ai fini della verifica della regolare applicazione da parte dell'Appaltatore della normativa previdenziale, assicurativa e retributiva nei confronti dei suoi addetti.

- d) L'Amministrazione potrà trattenere direttamente, dagli importi fatturati, quanto dovuto dall'Appaltatore per l'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato amministrativo.
- e) Nel caso in cui risulti aggiudicatario della procedura di gara un'associazione, fermo restando quanto espressamente previsto dalla vigente normativa riferibile ai contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, la fatturazione relativa alle prestazioni dovrà essere emessa unicamente dalla società mandataria dell'associazione, previa obbligatoria spedizione all'Amministrazione delle fatture emesse anche dalle Imprese mandanti. Il

pagamento delle fatture avverrà esclusivamente in favore della società mandataria.

ART. 7 - GARANZIE

L'Appaltatore prima della sottoscrizione del contratto o, comunque, prima di iniziare l'esecuzione del servizio deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice.

La garanzia, resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La garanzia definitiva, resa nella forma di fideiussione (bancaria o assicurativa), può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice e deve, pena la sua non accettabilità, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale, al netto degli oneri fiscali.

Qualora la procedura di gara sia stata aggiudicata con ribasso d'asta medio ponderato:

- a) *superiore al 10%*: la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%;
- b) *superiore al 20%*: l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Al fine delle possibilità di riduzione dell'importo della garanzia definitiva si intendono applicabili le fattispecie previste al comma 7 dell'art. 93 del Codice. Per fruire delle riduzioni di cui alla citata disposizione normativa, l'Appaltatore (nel caso di associazioni tutti i componenti la medesima), qualora non dichiarate e presentate in sede di gara, deve dichiararne il possesso allegando alla garanzia presentata una dichiarazione (resa dal legale rappresentante) attestante il possesso del presupposto che giustifichi la riduzione stessa, nonché dimostrarlo allegando, altresì, idonea documentazione (a titolo esemplificativo la copia conforme all'originale della certificazione posseduta).

L'importo effettivo della cauzione definitiva sarà chiaramente indicato nel contratto e nella comunicazione che verrà inviata all'Appaltatore.

La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze.

Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del Codice, la garanzia fideiussoria potrà essere svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini ed entità, sarà automatico, senza necessità di benestare dell'Autorità con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Lo svincolo del restante 20% sarà autorizzato con apposito atto dell'Autorità alla scadenza del contratto, in assenza di controversie.

Si ribadisce che il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione, da parte dell'Appaltatore, di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità del servizio reso e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

L'Autorità in ogni caso potrà trattenere sull'ammontare della cauzione definitiva tutti i crediti vantati nei confronti dell'Appaltatore e derivanti dal contratto di appalto, ivi comprese le eventuali penali, pertanto la garanzia definitiva dovrà contenere un'apposita clausola di ammissibilità di tale previsione.

L'Appaltatore è obbligato, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione, a reintegrare la cauzione definitiva qualora l'Amministrazione, in mancanza di corrispettivi non ancora pagati, porti in detrazione le eventuali penali o altri crediti dalla cauzione.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'Appaltatore, l'Autorità tratterà, a titolo di penale e fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la somma costituente il deposito cauzionale.

ART. 8 - RILIEVI, PENALI E AZIONI CORRETTIVE

I rilievi sono contestazioni d'inadempienza e/o avvertimenti formulati per iscritto da parte dell'Autorità, conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel contratto e nella documentazione contrattuale in esso citata.

Esse consistono in comunicazioni formali all'Appaltatore che non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici del servizio e, se reiterate e accumulate, possono dar adito a penali, secondo quanto nel seguito determinato.

I rilievi, di norma, vengono formulati dall'Autorità tramite il proprio DEC mediante apposita comunicazione ufficiale.

In presenza di rilievi e contestazioni l'Appaltatore è obbligato, con oneri ad esclusivo proprio carico, ad attivarsi immediatamente per l'immediata risoluzione della problematica oggetto del rilievo tenendo, comunque, indenne l'Autorità da qualsiasi danno o disservizio eventualmente causato, nonché dovrà mettere in atto ogni adeguata azione correttiva (come previsto dal Piano della Qualità o in generale dal proprio Sistema di gestione della qualità) al fine di evitare il ripetersi dell'azione contestata nel corso del periodo contrattuale, da sottoporre all'Autorità per visione e approvazione.

Per il mancato espletamento del servizio o l'espletamento non conforme alle condizioni contrattuali - intendendosi per tali tutte le prescrizioni contenute sia nel presente Capitolato che nel Capitolato tecnico, nonché nell'offerta qualitativa presentata dall'Appaltatore in sede di gara - **l'Autorità, a proprio insindacabile giudizio e fatte salve eventuali azioni di rivalsa in presenza di ulteriori danni attribuibili all'Appaltatore, si riserva la facoltà di comminare all'Appaltatore penali di valore economico variabile nei termini seguenti:**

- (i) per il mancato espletamento del servizio o l'espletamento non conforme alle condizioni contrattuali viene stabilito che l'ammontare della penale potrà variare da un minimo giornaliero dello 0,3 per mille ad un massimo giornaliero dell'1,0 per mille dell'ammontare contrattuale previsto per i primi 36 mesi di contratto, da determinarsi in ragione della gravità delle inadempienze riscontrate;**
- (ii) per il mancato rispetto delle tempistiche di consuntivazione di cui all'art. 5, par. 5.3, del Capitolato tecnico viene stabilito che l'ammontare della penale potrà variare da un minimo giornaliero dello 0,5 per mille ad un massimo giornaliero dell'1,0 per mille dell'ammontare contrattuale previsto per i primi 36 mesi di contratto, per ogni settimana di ritardo.**

Resta comunque salva la facoltà per l'Autorità, in funzione dell'inadempienza riscontrata, di risolvere il contratto, anche ai sensi dell'art.108 del Codice e di valutare eventuali azioni di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore in presenza di ulteriori danni al medesimo attribuibili.

L'Appaltatore, stante la dichiarazione contenuta nella propria istanza di partecipazione alla procedura di gara, prende atto e accetta che l'Autorità potrà:

- a) applicare la penale sub (i) sugli eventuali (se proposti in sede di offerta tecnica) indicatori di qualità qualora siano stati formalmente comunicati n. 2 rilievi, come definiti in precedenza; o anche senza la formalizzazione preventiva dei rilievi, in ragione della gravità dell'inadempienza riscontrata e delle sue conseguenze sulle attività dell'Autorità;
- b) applicare la penale sub (i) e la penale sub (ii) qualora siano stati formalmente comunicati n. 2 rilievi, come definiti in precedenza; o anche senza la formalizzazione preventiva dei rilievi, in ragione della gravità dell'inadempienza riscontrata e delle sue conseguenze sulle attività dell'Autorità;
- c) richiedere l'ammontare di eventuali oneri sostenuti dall'Autorità a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore;
- d) prevedere - mediante integrazione in corso di esecuzione - diverse percentuali di penali per particolari esigenze che potranno verificarsi nel corso del periodo di validità contrattuale, ma ritenute significative dall'Autorità ai fini della funzionalità tecnica ed organizzativa del servizio per le proprie esigenze;
- e) richiedere il maggior danno, sulla base del disposto di cui all'articolo 1382 del cod. civ., nonché la risoluzione del contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

L'Autorità, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali ovvero al verificarsi delle condizioni di cui al presente articolo, potrà, a suo insindacabile giudizio, compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo compreso, quindi, i corrispettivi maturati a fronte delle prestazioni eseguite.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Appaltatore raggiunga, o superi, il 10% del corrispettivo globale del contratto, l'Autorità si riserva la facoltà, in qualunque tempo, di risolvere il contratto con le modalità in esso previste, oltre al risarcimento di tutti i danni conseguenti.

In ogni caso, la comminazione effettiva di n. 3 penali, a qualunque titolo disposte, nel corso del periodo contrattuale da diritto all'Autorità di avvalersi della facoltà di procedere alla risoluzione del contratto a tutti gli effetti con le modalità in esso previste, oltre al risarcimento di tutti i danni conseguenti.

Ai fini dell'applicazione delle penali, l'Autorità provvederà, in forma scritta (con trasmissione a mezzo PEC) a contestare all'Appaltatore le inadempienze riscontrate.

L'Appaltatore dovrà, in ogni caso, far pervenire (nelle forme di cui sopra) all'Autorità le proprie deduzioni nel termine massimo di 15 (giorni) giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa.

Qualora, a giudizio dell'Autorità, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste.

Ogni servizio non effettuato non sarà comunque pagato ed in ogni caso l'Autorità si riserva di fare eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese dell'Appaltatore rivalendosi sulle fatture emesse dall'Appaltatore. Le penalità saranno applicate mediante accertamento di entrata e successiva emissione di reversale all'atto del pagamento delle fatture emesse.

Qualora, a conclusione dell'intero procedimento, l'Appaltatore non esegua la prestazione richiesta o continui ad eseguirla in modo non conforme a quanto contrattualmente previsto, l'Autorità procederà alla diffida assegnando un congruo termine per adempiere, scaduto il quale l'Autorità si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L'Appaltatore non potrà avvalersi del richiamo a cause di forza maggiore e/o altra causa indipendente dalla propria volontà al fine di evitare l'applicazione delle penali, né le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, laddove non abbia provveduto a denunciare dette circostanze all'Autorità nei termini di cui al successivo art. 15.

In ogni caso, l'Appaltatore non potrà addurre l'indisponibilità di personale, mezzi e attrezzature, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà al fine di evitare l'applicazione delle penali previste contrattualmente, in assenza di dimostrazione dell'inevitabilità del proprio inadempimento, rappresentata secondo le modalità del precedente paragrafo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'esecuzione della prestazione oggetto dell'obbligazione, rimasta inadempita, che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà dell'Autorità di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

Qualora l'Appaltatore non provveda, nei termini prescritti, a sanare le inadempienze contestate, l'Autorità si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ.

ART. 9 - SICUREZZA E RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI

Nell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, ambientale, di prevenzione degli infortuni e d'igiene e sicurezza del lavoro, al fine di tutelare l'incolumità e la salute del personale proprio e di quello dell'Autorità. Deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ai terzi presenti sui luoghi in cui vengono eseguite le prestazioni, tutte le norme anzidette e deve adottare tutte le misure necessarie ed opportune al fine di garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

L'Appaltatore risponde del fatto dei propri dipendenti (a qualunque titolo prestino la propria opera compreso eventuali subappaltatori), a norma dell'art. 2049 del codice civile.

È a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell'Autorità e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto.

In considerazione del completo esonero dell'Autorità e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse proposto da terzi nei riguardi dell'Autorità e dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e manlevando totalmente l'Autorità ed i suoi rappresentanti

da ogni e qualsiasi responsabilità sia di carattere sostanziale sia di carattere procedurale in riferimento allo svolgimento e all'esito dei predetti giudizi.

ART. 10 - CONDIZIONI DI RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermi i casi di recesso previsti dalla normativa vigente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1373 del Codice Civile, anche se è già iniziata la prestazione del servizio.

Il recesso dal contratto viene dichiarato con provvedimento amministrativo. L'emissione del provvedimento amministrativo verrà notificato all'Appaltatore mediante apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R., anticipata via fax, almeno 60 (sessanta) giorni solari prima della decorrenza della effettiva data del recesso stesso.

In tale ipotesi, l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati fino all'effettiva data di cessazione del rapporto contrattuale, purché erogati correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, nonché - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109 del Codice - il decimo dell'importo dei servizi non ancora eseguiti.

Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo contrattualmente stabilito e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

Fatti salvi tutti i casi di risoluzione espressamente indicati nel presente Capitolato amministrativo, nonché quelli espressamente stabiliti dal Codice ed in particolare dall'art. 108, il contratto è, altresì, risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa contestazione degli addebiti da parte dell'Autorità, qualora avvenga una delle altre situazioni di seguito elencate:

- a) nel caso di gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto;
- b) impiego di personale non regolarmente assunto (nelle forme previste dalla vigente normativa in materia) e/o impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Appaltatore non provveda all'immediata regolarizzazione;
- c) violazione dell'obbligo dell'Appaltatore di informare immediatamente i soggetti di cui al precedente art. 5 di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- d) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, e/o qualora anche una sola delle dichiarazioni rilasciate dall'Appaltatore in sede di gara risultasse non veritiera in fase di verifica durante l'esecuzione del contratto;
- e) arbitrario abbandono o sospensione di tutto o parte del servizio oggetto del contratto da parte dell'Appaltatore, per motivi non dovuti a cause di forza maggiore;
- f) avvio a carico dell'Appaltatore delle procedure di fallimento o di concordato preventivo di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento dei beni;
- g) subappalto dei servizi non espressamente e preventivamente autorizzato dall'Autorità;
- h) mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di 30 giorni nel caso in cui l'Autorità provveda all'escussione anche parziale della stessa;
- i) revoca delle autorizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio;
- j) malafede, frode o negligenza nell'esecuzione del servizio, che determinano il venir meno del rapporto fiduciario con l'Amministrazione;
- k) in caso di azione giudiziaria esercitata da terzi contro l'Amministrazione, per cause determinate da responsabilità dell'Appaltatore.

Qualora si verificasse quanto previsto al precedente sub a) l'Autorità potrà destinare gli importi, non liquidati all'Appaltatore, al soddisfacimento dei crediti vantati - a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi - dal personale e dagli Istituti previdenziali e assicurativi.

In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto, salve diverse previsioni contenute nel presente Capitolato e fuori dai casi specificatamente previsti dall'art. 108 del Codice, l'Amministrazione provvederà a diffidare l'Appaltatore ad adempiere nel termine di quindici giorni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., scaduto il quale il contratto si intende risolto.

La risoluzione del contratto viene dichiarata con provvedimento amministrativo. L'emissione del provvedimento amministrativo verrà notificato all'Appaltatore mediante apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R., anticipata via fax, entro 30 (trenta) giorni solari a decorrere dalla data della risoluzione stessa.

La risoluzione dà diritto all'Amministrazione di rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore e, ove questi non siano sufficienti, sul deposito cauzionale definitivo, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'Appaltatore.

In ogni caso di risoluzione del contratto o di mancato inizio dell'appalto per cause imputabili all'Appaltatore e conseguente risoluzione del rapporto, l'Autorità si riserva la facoltà di ricorrere a terzi, salvo il risarcimento del danno e degli eventuali maggiori oneri da richiedere all'Appaltatore.

Nelle more dell'espletamento dell'ordinaria procedura di gara finalizzata alla selezione del nuovo contraente, al fine di limitare gli effetti negativi dei ritardi determinati dalla intervenuta risoluzione del contratto in corso di efficacia, l'affidamento dell'esecuzione delle relative prestazioni potrà avvenire in favore del concorrente collocato al secondo posto della originaria graduatoria finale di aggiudicazione, ovvero in favore di altro soggetto selezionato mediante apposita ulteriore procedura di gara.

Qualora l'affidamento a terzi procuri all'Autorità un maggiore onere economico rispetto a quello derivante dal contratto risolto, l'Amministrazione procederà a rendere noto all'Appaltatore l'importo del danno a lui addebitato in conseguenza dei maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui l'Amministrazione possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

L'Appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto

- n) in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile al medesimo Appaltatore, secondo il disposto dell'art. 1672 c.c.;
- o) nel caso in cui l'Amministrazione richieda aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre i limiti di legge (limiti previsti nel c.d. "quinto d'obbligo"), fatta comunque salva la ricorrenza delle condizioni espressamente stabilite nel precedente art. 3.

Nel caso di risoluzione del contratto da parte dell'Appaltatore in relazione alle sopra riportate ipotesi, viene riconosciuto all'Appaltatore stesso esclusivamente il compenso maturato fino alla data della risoluzione.

ART. 11 - SUBAPPALTO

Viene ammesso il subappalto secondo termini e modalità di cui all'art. 105 del Codice, a cui comunque si rimanda integralmente per tutto quanto applicabile al contratto, **purché l'Appaltatore ne abbia dato evidenza in sede di gara mediante l'apposita dichiarazione.**

Le parti di servizio che costituiscono oggetto di subappalto non possono superare il 30% dell'importo complessivo come contrattualizzato.

Si precisa che l'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Autorità procederà, prima della stipula del contratto, nei confronti dell'aggiudicatario della procedura e qualora lo stesso abbia dichiarato in sede di gara di utilizzare l'istituto del subappalto, a richiedere tutta l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 105 del Codice.

L'Autorità procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art. 105, comma 13, del Codice. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'Appaltatore che dovrà trasmettere all'Autorità, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

Qualora in corso di esecuzione del contratto l'Amministrazione - in esito alle proprie verifiche - constati la sussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del Codice in capo al subappaltatore ne darà comunicazione immediata all'Appaltatore il quale è obbligato alla sostituzione del subappaltatore pena la risoluzione del contratto.

ART. 12 - CESSIONE DEI CREDITI

Ai fini dell'opponibilità all'Autorità delle cessioni di crediti derivanti dal contratto, queste devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla medesima Autorità.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le suddette cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all'Amministrazione qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all'Appaltatore cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'Autorità può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente in base al contratto con il medesimo stipulato. Si applicano alle cessioni di crediti derivanti dal contratto a valle della presente procedura, le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

ART. 13 - RISERVATEZZA

Fermo quanto stabilito al par. 4.3 del Capitolato tecnico, che si intende di seguito integralmente trascritto anche se non riportato testualmente, l'Appaltatore (ivi compresi i propri prestatori di lavoro a qualunque titolo legittimo, nonché gli eventuali subappaltatori) ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui venga in possesso o a conoscenza nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le predette informazioni riservate dovranno essere utilizzate unicamente allo scopo dell'effettuazione delle attività oggetto del servizio, avendo riguardo di preservare la loro riservatezza con ogni mezzo ritenuto necessario per evitare la loro divulgazione a terzi. A richiesta di questa Autorità, al termine dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore si impegna a restituire all'Amministrazione ogni documentazione, parere, commento o analisi ricevuta a supporto dell'esecuzione del servizio. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a cancellare o distruggere qualsiasi eventuale informazione registrata su computer o altro strumento posseduto o controllato.

La validità dell'impegno dell'Appaltatore alla riservatezza delle informazioni acquisite nel corso del contratto si protrarrà anche dopo l'ultimazione delle attività.

La violazione del disposto dei commi precedenti, comporterà la risoluzione immediata del contratto da parte dell'Autorità, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 14 - SUBENTRO

Il subentro di un nuovo contraente in sostituzione dell'Appaltatore è ammesso - pena la risoluzione del contratto - esclusivamente secondo termini e modalità di cui all'art 106, comma 1, lettera d), del Codice.

In particolare all'Appaltatore può succedere - per cause di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza - un altro operatore economico purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa inerente l'affidamento di contratti pubblici.

Il soggetto subentrante deve, comunque, soddisfare (e dimostrare) sia i requisiti che i criteri di selezione di cui all'art. 4 del Disciplinare di gara, nonché le specifiche disposizioni di cui all'art. 3, punto 3.1, del Capitolato tecnico.

Ad ogni buon conto si applicano le norme stabilite nel Codice.

ART. 15 - CASI DI FORZA MAGGIORE - SCIOPERI E FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

L'Appaltatore dovrà immediatamente notificare all'Autorità, col più celere mezzo di comunicazione, l'inizio e la cessazione di qualunque fatto o avvenimento, giudicato evento di forza maggiore, da cui possa derivare ritardo o altro pregiudizio nell'adempimento del contratto, ponendo in essere, comunque, ogni azione atta a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso.

Si considerano cause di forza maggiore gli eventi imprevedibili ed eccezionali che l'Appaltatore non sia riuscito ad evitare nonostante l'adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla diligenza richiesta a un soggetto professionale di pari livello.

Non potranno in ogni caso essere considerati eventi imprevedibili ed eccezionali fatti ed eventi comunque imputabili alla sfera di azione e di controllo dell'Appaltatore, perché sotto la sua sfera d'azione e/o controllo (ad es. sciopero dei propri dipendenti).

I danni che dovessero derivare dalla esecuzione negligente della prestazione non potranno mai essere imputati a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'aggiudicatario, il quale è altresì obbligato a risarcire all'Autorità gli eventuali danni conseguenti.

Qualora nel corso del contratto si verificassero scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, l'Amministrazione provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture.

L'Appaltatore è comunque tenuto a dare preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione, nonché a garantire un servizio, pur minimo, di emergenza.

ART. 16 - TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI - ADEMPIMENTI IN TEMA DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA

Nell'esecuzione del servizio l'Appaltatore è tenuto ad applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. vigente nel corso dell'appalto, nonché di eventuali accordi integrativi territoriali vigenti nel luogo in cui si svolge il servizio, ovvero non al di sotto di minimi tabellari previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro, come pure ad adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortunio, malattia, ecc.) provvedendo, a totale proprio carico, al pagamento dei relativi contributi nei confronti del personale.

L'Appaltatore è impegnato al pieno rispetto ed all'osservanza delle norme e prescrizioni contenute, oltre che nel C.C.N.L. vigente per la categoria, anche nelle leggi e nei regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

In tal senso l'Appaltatore, e con esso ogni concorrente partecipante alla procedura di gara, mediante la propria dichiarazione di offerta attesteranno che l'applicazione della propria offerta economica presentata in sede di gara non determinerà costi i cui valori si pongono al di sotto dei livelli minimali stabiliti dal C.C.N.L. applicabili, ovvero di non avvalersi di prestazioni professionali e/o lavorative di un lavoratore senza riconoscere a questi alcuna copertura previdenziale, di garanzia, e di tutela previste dalla legge, e senza pagare le imposte previste dalla legge.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Autorità ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Appaltatore o dall'eventuale subappaltatore. Tutto il personale assunto e adibito al servizio appaltato è sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'Appaltatore il quale è obbligato al rispetto della normativa applicabile con riferimento alle eventuali diverse tipologie contrattuali applicate.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, all'adempimento di tutti gli obblighi e di tutti gli oneri concernenti le assicurazioni generali obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Di conseguenza l'Appaltatore si impegna, in caso di inadempienza ai suddetti obblighi e oneri, a sollevare l'Autorità da ogni e qualsiasi responsabilità assumendo a proprio carico tutte le relative conseguenze, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia.

L'Appaltatore dovrà osservare nei riguardi del proprio personale tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza, assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore dovrà esibire, a richiesta dell'Autorità, il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalle vigenti norme.

ART. 17 - PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, sotto la propria responsabilità, attesta con la sottoscrizione del contratto che nessuna persona esplicitamente attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse nell'attività dell'Appaltatore medesimo, è dipendente dell'Autorità anche se in posizione di aspettativa.

L'Appaltatore prende atto che, nel caso di accertata sussistenza di un rapporto o di un interesse come sopra detto, il contratto potrà essere risolto su denuncia dell'Autorità senza riconoscimento alcuno per le eventuali prestazioni fornite od attività già svolte e salva la facoltà dell'Autorità di richiedere i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.

L'Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti e/o lavoratori a qualunque titolo presso l'Autorità ed alle attrezzature dell'Appaltatore, che possono derivare da comportamenti di persone estranee alla stessa Amministrazione.

L'Appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura, che risultino arrecati dal proprio personale, ivi compreso quello degli eventuali subappaltatori, a persone o a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

L'Appaltatore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese al risarcimento dell'eventuale danno recato ed al medesimo Appaltatore imputabile.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Autorità alla presenza di un incaricato dell'Appaltatore. A tale scopo l'Autorità comunicherà all'Appaltatore, con congruo anticipo, il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire al medesimo Appaltatore di intervenire.

Qualora lo stesso Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in parola, l'Autorità procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale contestazione costituirà titolo sufficiente al fine della richiesta di risarcimento dei danni.

ART. 18 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Autorità si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà, senza possibilità per l'Appaltatore di sollevare alcun tipo di eccezioni, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le disposizioni contenute nel contratto, nonché di svolgere qualunque controllo di rispondenza e qualità di quanto richiesto all'Appaltatore stesso.

Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo dovesse risultare che il servizio non è conforme al contratto, per cause imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le difformità rilevate. Nei casi di particolare e grave recidiva, si procederà alla contestazione e all'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato.

L'Autorità comunicherà all'Appaltatore le eventuali inesattezze e/o inadempienze rilevate nel corso del periodo contrattuale entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi al loro riscontro effettivo. L'Autorità, quindi, provvederà a contattare l'Appaltatore per la risoluzione delle anomalie ed eventualmente formalizzando per iscritto, entro il predetto termine, all'Appaltatore quanto rilevato con la descrizione delle inesattezze e/o inadempienze riscontrate.

L'Appaltatore sarà tenuto a risolvere tempestivamente l'inesattezza e/o inadempimento senza alcuna spesa aggiuntiva a carico dell'Autorità. Laddove, in esito all'intervento dell'Appaltatore in discorso si dovessero riscontrare ulteriori inesattezze/inadempienze, tale fatto, considerato inadempimento contrattuale, costituirà presupposto del potere dell'Autorità di applicazione delle penali di cui al precedente art. 8.

Le risultanze delle verifiche e dei controlli non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal contratto.

ART. 19 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'esecuzione del servizio *de quo* è subordinata al pieno ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente appalto.

In particolare, nei confronti del legale rappresentante e dei componenti degli organi sociali dell'Appaltatore, non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano l'applicazione di misure di prevenzione, di divieti, di sospensioni o di decadenze, di cui alla legislazione antimafia, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni ovvero pronunciate condanne che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare, per tutta la durata del servizio, la permanenza dei requisiti contemplati dalle disposizioni antimafia per l'affidamento delle prestazioni previste dal contratto.

L'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia:

- ✓ eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi, successivamente alla stipulazione del contratto, nei riguardi del proprio rappresentante legale, nonché dei componenti dei suoi organi sociali;
- ✓ ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e nella composizione degli organi sociali;
- ✓ ogni variazione della composizione societaria.

L'Appaltatore prende atto che, ove nel corso dell'esecuzione del contratto, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati, ovvero dovessero venire meno i requisiti previsti per l'affidamento del servizio, il contratto stipulato si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell'Autorità a richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, ove l'Amministrazione fosse attore o convenuto, relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano con rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 21 - RINVIO

Per quanto non specificamente previsto nel presente documento si fa rinvio, per quanto applicabili all'oggetto del contratto, a qualunque altra norma (legislativa o regolamentare) che interessa le attività oggetto dell'appalto.